



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

All'Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Dipartimento del Tesoro -
Ufficio di raccordo con il D.A.G.
urdag@mef.gov.it

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato -Ufficio per il coordinamento dei
rapporti con il D.A.G.
ucrdag.rgs@mef.gov.it

Al Dipartimento delle Finanze – Ufficio
coordinamento gestione delle risorse umane e
strumentali
df.ucgr@mef.gov.it

Al Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi- Ufficio di
coordinamento e di segreteria del Capo
Dipartimento
ucscd.dag@mef.gov.it

Oggetto: Nuove indicazioni in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze.

Premessa

Facendo seguito alle precedenti indicazioni per il personale in materia di lavoro agile, da ultimo definite con propria nota prot. n. 42650 del 30 marzo 2022, considerata la mancata proroga della dichiarazione di stato d'emergenza epidemiologica, all'esito del confronto sindacale nella riunione del 21 giugno 2022, si forniscono di seguito nuove indicazioni in materia di lavoro agile per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come è noto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021, firmato il 9 maggio 2022, ha espressamente disciplinato, tra le forme di lavoro a distanza, il lavoro agile quale possibile modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, includendo la materia nell'ambito di quelle oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali (Cfr. CCNL FC 19/21 art 5, comma 3, lett. g).

Nelle more della definizione di una *policy* strutturata di lavoro agile che contempli tutti gli istituti previsti dal nuovo CCNL, tenuto conto del diritto-dovere del personale di fruizione di ferie nel periodo estivo, in considerazione anche degli sforzi organizzativi finora compiuti per il sovraccarico lavorativo

dovuto al contingente periodo emergenziale, **fino al 30 settembre p.v.** l'accesso al lavoro agile è consentito in conformità con le indicazioni di seguito riportate e con i dettagli operativi di cui al *Vademecum* allegato alla presente nota, che ne costituisce parte integrante (All.n.1).

Indicazioni in materia di lavoro agile

Può accedere al lavoro agile il personale in servizio presso le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, incluso il personale in part-time e il personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o determinato, che espleta attività che possono essere svolte secondo tale modalità (cfr. Determina prot. n. 103781 del 14 ottobre 2020).

Premesso che la richiesta di accesso al lavoro agile è formulata su base volontaria, tempi, luoghi e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di lavoro agile devono comunque essere definiti d'intesa tra il/la dipendente e il/la rispettivo/a responsabile dell'Unità organizzativa. Sono valide fino al 30 settembre 2022 le intese individuali precedentemente sottoscritte fra il/la dipendente e il/la responsabile dell'unità organizzativa, salvo il numero massimo di giornate di lavoro agile fruibili, da concordare nei limiti di quanto di seguito specificato.

In linea con le vigenti indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica per cui deve essere prevalente, per ciascun dipendente, l'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza, il numero di giornate espletabili in modalità agile è concordato con il/la responsabile dell'Unità organizzativa, compatibilmente con la tipologia di attività assegnate e con le esigenze organizzative della Struttura di appartenenza, fino ad un numero massimo di sei (6) giorni per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Le giornate di lavoro agile possono essere estese fino a otto (8) per i mesi di luglio, agosto e settembre, per il personale che si trovi in una o più delle seguenti specifiche condizioni:

1. essere lavoratore padre/lavoratrice madre nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
2. essere lavoratrice in stato di gravidanza;
3. essere lavoratore /lavoratrice con età anagrafica pari o superiore a 60 anni;
4. essere in situazione di disabilità psico-fisica, anche transitoria, che renda disagiata il raggiungimento della sede di lavoro;
5. trovarsi in situazione di monogenitorialità con figli minori di 14 anni;
6. avere esigenze di assistenza nei confronti di n. _____ familiari (coniuge, partner di un'unione civile, convivente stabile *more uxorio*, genitori conviventi, figli, anche maggiori di età), con patologie ascrivibili almeno al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92;
7. avere residenza e/o dimora abituale in una Regione diversa dalla sede di servizio o a più di 50 km di distanza dalla sede di servizio.

Fermo restando il limite mensile delle giornate di lavoro agile relative al mese di agosto, al fine di consentire una maggiore flessibilità, le giornate di lavoro agile relative ai mesi di luglio e settembre possono essere fruite nella media della programmazione bimestrale, ove compatibile con la funzionalità e l'efficienza dei servizi.

Per il personale in condizione di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022, ivi incluso il personale che abbia già ottenuto parere positivo del medico competente circa il riconoscimento della condizione di fragilità, nonché per il personale in condizione di fragilità in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono

prorogate fino al 31 luglio p.v. le disposizioni di cui alla nota prot. n. 69996 del 31 maggio 2022, fatte salve eventuali successive disposizioni legislative in materia che verranno attuate dall'Amministrazione.

Per i mesi di agosto e settembre, il personale in condizione di fragilità, come sopra individuato, può usufruire fino a dieci (10) giornate mensili di lavoro agile. Al fine di consentire una maggiore flessibilità, le giornate di lavoro agile relative ai suddetti mesi possono essere fruite nella media della programmazione bimestrale, ove compatibile con la funzionalità e l'efficienza dei servizi.

Il personale dirigenziale dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica, in ragione della specifica modalità di svolgimento della funzione ispettiva, può essere ammesso al lavoro agile per un numero massimo di venti (20) giornate fruibili nel trimestre.

Disposizioni transitorie e finali

Le presenti indicazioni, efficaci fino al 30 settembre p.v., salvo proroga, si intendono sostitutive delle indicazioni finora fornite in materia di lavoro agile presso il Ministero dell'economia e finanze e si applicano a tutto il personale, ivi incluso il personale in condizione di fragilità come individuato da ultimo con nota prot. n. 69996 del 31 maggio 2022, salvo eventuali diverse o successive indicazioni dell'Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente nota, si fa rinvio alla disciplina normativa vigente, al contratto individuale di lavoro, ai CCNL di comparto, ove compatibili, alle policy interne precedenti nonché alle successive eventuali indicazioni che verranno fornite sul tema dal Dipartimento della funzione pubblica.